

**CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. - 4 dicembre 1908.**

Presid. BASILE. — Est. COLETTI.

CARAUCI c. COLELLA.

*La incapacità elettorale, derivata da condanna condizionale, permane, anche qualora questa si abbia come non avvenuta.*

E l'errore sta nell'avere, argomentando contro ragione dagli art. 3 e 4 capoverso della legge 26 giugno 1904, n. 267, ritenuto che il beneficio della condanna condizionale tragga, trascorso favorevolmente il tempo della sospensione, oltre l'esonero della espiazione della pena, di tutte le altre conseguenze di legge che derivano dalla condanna, fra cui la indegnità elettorale. Altre volte il Supremo Collegio ebbe ad occuparsi della questione, ed affermò il principio che la condanna condizionale per reati pei quali si perde il diritto elettorale, trascorso utilmente per il condannato il periodo di prova, non cessa di produrre la incapacità elettorale, meno nel caso sopravvenga la riabilitazione. E tale principio ora riafferma, come quello che è in armonia con la lettera e col principio della legge. Con la lettera, perchè l'art. 3 della legge, nel sancire che la condanna si ha come non avvenuta, non si riferisce che alla espiazione della pena, non alla dichiarazione di colpeabilità, soggiungendo nel suo capoverso che in caso diverso, cioè nel caso che il condannato commetta altro delitto nel periodo di tempo in cui la esecuzione rimane sospesa, la sospensione della condanna è revocata e la pena è scontata. E perchè la proclamata cessazione degli effetti penali, di cui è parola nel successivo art. 4 capoverso, dovendo avvenire giusta la prima parte dell'articolo precedente per cui, come si è detto, la revoca della condanna consiste nel doversi la pena eseguire, ragion vuole che la cessazione degli effetti penali non possa estendersi oltre la pena, onde, questa scontata o non scontata, permane sempre la sentenza in quanto alla dichiarazione di colpeabilità e alla condanna.

Con lo spirito: non è infatti la espiazione della pena che rende il cittadino indegno di partecipare, con la iscrizione nelle liste elettorali, all'esercizio della sovranità popolare nei pubblici comizii, ma è la condanna riportata per taluni reati, e finchè questa in tutti i suoi effetti giuridici non è tolta, o con l'amnistia o con la riabilitazione, la incapacità non si cancella, quantunque la pena non sia scontata.

**Sulla durata della incapacità elettorale nascente da condanna condizionale.**

Questa interpretazione può lasciare, tuttora, adito a dubbi.

\* \* \*

In riguardo alla *motivazione*. Se la cessazione degli *effetti penali* fosse limitata alla non espiazione della pena, la menzione di essi nell'art. 4 sarebbe un pleonasma.

Giacchè, è l'art. 3 che determina quando la pena non venga, ovvero debba essere scontata, ed è *soltanto* in rapporto ad esso, che si esamina, e in contraddittorio, se debba o no farsi luogo alla revoca del beneficio (1).

Addipiù, si prescinde dal nesso logico che esiste fra le due parti dell'art. 4.

In cui una *uguale* locuzione avrebbe due significati diversi.

Nella prima parte, la dizione « gli effetti penali » non potrebbe comportare il senso che le si attribuisce nella successiva, per lo assurdo che, quando *essi non sono sospesi* (e con essi quelli civili), è *invece sospesa* l'espiazione della pena, *solo* significato che le viene dato nella seconda parte.

In questa, quando si dichiarano *cessati*, si è continuato, col disgiungerne gli effetti civili, a lasciare tassativamente impregiudicata l'azione civile. Il che indica che si tratta non del materiale o meno assoggettamento alla pena, ciò che non ha influenza sulla ridotta azione, ma di quegli stessi effetti penali, contemplati dal comma che antecede.

Dei quali, in armonia al principio che lo scontare la pena non costituisce un modo di « estinzione della condanna » è conservata, nella nomenclatura della legge 26 giugno 1904, la distinzione dalla esecuzione della condanna.

Onde il ridurli alla esenzione di questa (2) non corrisponderebbe al significato letterale e logico della disposizione.

Ed in essa inciso « giusta la prima parte dell'articolo precedente » riferiscesi alla cessazione consequenziale e pertinente al caso *ivi previsto*.

Senza quell'inciso, sarebbe risultata una formula generale che poteva dar luogo a dubbi sulla sua portata.

\*  
\*\*

*In rapporto ai precedenti legislativi.* — « Quando il condannato supera la prova non solo la pena non deve essere scontata, ma debbono cessare tutti gli effetti penali della condanna. In questo caso deve intervenire per lui una riabilitazione di pieno diritto ».

I lavori preparatori non hanno efficacia di interpretazione autentica, nè hanno efficacia decisiva per la esplicazione del concetto racchiuso nella norma, e non valgono a farla interpretare nè contro la sua lettera, nè contro la logica del sistema della legge.

Ma quando si trovano in armonia con esse, acquistano notevole ed autorevole importanza di mezzi sussidiarii di interpretazione.

E questo è il caso del sopratrascritto brano della *Relazione Ministeriale*, di cui il concetto fu accolto nel successivo svolgimento di quel disegno di legge.

\*  
\*\*

*Per la non coordinazione coi principii di leggi affini, che hanno rammoderato gli istituti che ne sono obbietto, in conformità delle nuove condizioni, ed esigenze giuridico-sociali.*

*Legge 30 aprile 1902 sul casellario giudiziale.* — Con la eliminazione (infra i termini prefissi) del certificato e della dichiarazione penale « si è reso omaggio al concetto, cui si informa la legge, che, dal decorso del tempo, fa dipendere gli effetti del casellario anche nei riguardi delle stesse condanne » (3).

Non certo si intende dire che quella legge abbia innovato in tema di incapacità elettorale da condanna.

---

(1) Cassaz. Roma 5 novembre 1908. *Rivista universale di giurisprudenza*, 1909, parte II, pag. 115.

(2) A tal senso è contraria la sentenza 7 giugno 1907. Cassaz. pen., *Rivista univ. Giurisprudenza*, 1907, parte II, pag. 286.

(3) Relazione al R. decreto 13 aprile 1901, n. 107.

Ma che esercita notevole influenza (specialmente sulla revisione annuale delle liste) nei rapporti della *documentazione* [senza della quale non può essere provveduto], appare manifesto, in conseguenza del disposto dello art. 4, n. 6 e 7 pel *certificato*, e dei vincoli (forse in pratica non sufficientemente rispettati), ai quali è subordinato il rilascio della *dichiarazione*.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 6 novembre 1902 (1) affermò che se il ricorrente avesse fornito la prova di trovarsi nelle condizioni previste dal citato art. 4, n. 7 « data tale prova, la denunciata sentenza non avrebbe potuto attendere ai certificati illegalmente estratti e prodotti, come non avrebbe potuto attendere alla dichiarazione di cui all'art. 14, qualora fosse stata presentata in luogo dei certificati ».

Nell'altra sentenza 19 gennaio 1903 (2), attenuò questo concetto, più che altro, in relazione al principio che era preferibile una *interpretazione di rigore*, perchè la riabilitazione della quale parla l'art. 96 della legge politica, è quella formale, positiva e solenne, ottenuta ai termini del codice e della procedura penale; laddove le disposizioni della legge 30 gennaio 1902 mirano a preparare la via alla completa riabilitazione ».

*Legge 17 maggio 1906 per la riabilitazione.* -- Questa, nei casi indicati dall'art. 4, si verifica di *pieno diritto*, e senza che occorra declaratoria, ed esistenza o concorrenza di altre condizioni, oltre quelle ivi previste.

E in tale applicazione è rimasta ferma la giurisprudenza della Cassazione penale (3).

Alla solennità della forma, ed alle rigorose cautele onde la concessione era sempre circondata, si è sostituito, nelle ipotesi del precitato art. 4, il *decorso del tempo*, immune da determinata censura penale, nella quale *non si computa* la intervenuta condanna condizionale non revocata (4).

\* \*

La sentenza di che trattasi è un ritorno (sott'altra forma) all'ordine restrittivo di idee che, in non breve nè lontano passato, prevalse.

Nel senso, che l'amnistia non fosse sufficiente al reintegro della capacità elettorale, ed occorresse, *sempre*, la riabilitazione (5).

Consimile all'altro, pel quale la giurisprudenza amministrativa escludeva che la riabilitazione fosse efficace a far cessare la incapacità da condanne per reati preveduti dall'art. 30 legge comunale T. U. 1889, 22 T. U. 1898, nella nomina a segretario comunale (6).

Or, se « fa d'uopo non obliare che scopo precipuo della condanna condizionale sia quello della emenda e del ravvedimento dell'imputato » (7), quando la corrispondente presunzione si è verificata, viene a configurarsi una condizione identica a quella per la quale si acquista la riabilitazione di pieno diritto, e pare debba quindi corrispondere identità di conseguenze.

Il che non costituisce la forma di interpretazione estensiva vietata, bensì quella che deve prevalere in tema di limitazioni allo esercizio di diritti.

(1) *Manuale amministratori*, 1903, pag. 25.

(2) *Manuale amministratori*, 1903, pag. 158.

(3) *Rivista univ. di giurispr.*, parte II, anno 1907.

Sentenza 3 luglio 1907, pag. 227; 22 agosto 1907, pag. 268; 3 settembre 1907, pagina 272; anno 1908, 23 ottobre 1907, pag. 70; 5 giugno 1908, pag. 166; 18 maggio 1908, pag. 262; anno 1909; 28 dicembre 1908, pag. 139.

(4) *Rivista universale di giurisprudenza*, anno 1908, 30 agosto 1907, pag. 73.

(5) Fu mutato con la sentenza a Sezioni Riunite 29 novembre 1905, *Man. amm.*, 1906, pag. 9.

(6) A porvi fine intervenne, nientemeno, una esplicita dichiarazione di legge, art. 2, n. 3, legge 7 maggio 1902, n. 144.

(7) Discorso inaugurale dell'anno giuridico 1908 del Procuratore generale della Corte di cassazione di Roma.

\*  
\*\*

Nè dessa trova ostacolo nella espressione usata dalla legge.

È stato rilevato che, a parte la sostanziale differenza fra l'amnistia e la condanna condizionale, comechè la legge di questa parla di cessazione degli effetti penali, mentre nel caso dell'amnistia dal codice si contempla *tutti* gli effetti della condanna, la distinzione di effetti da effetti, che non può farsi nell'amnistia, fa inferire per la condanna condizionale che permanga quella che si concreta nella incapacità elettorale (1).

Osservasi che nello stesso codice si trova già adoperata la locuzione « oltre la esecuzione della condanna, cessano gli effetti penali », art. 352 e 358.

Il divario, per la mancanza della parola *tutti*, la quale si legge negli articoli 85 e 86, non ha fatto dubitare che, nella cessazione prevista dall'or mentovato art. 352 (nel quale predomina riguardo a considerazioni di ordine familiare) sia compresa quella della interdizione dei pubblici uffici.

Quindi non vi sarebbe ragione di trarre una diversa conclusione dallo *identico* divario della formula del capoverso art. 4 legge 26 giugno 1904.

Se una diversità volesse trovarsi nel valore applicativo di quella locuzione, non potrebbe, per l'indole di interesse sociale dell'istituto, essere che quella di maggiormente escludere che sia limitata alla dispensa materiale della condanna.

Or quale la efficacia della dichiarazione di « cessazione degli effetti penali » per l'argomento specifico della interdizione dai pubblici uffici *e di altre incapacità*, si deduce sicuramente da ciò che dispone il codice per la loro ordinaria decorrenza (art. 41).

Così illustrato nella Relazione finale del ministro Zanardelli :

« Da una parte si era omesso prevedere l'ipotesi di speciali incapacità fuori della interdizione dei pubblici uffici, che fossero congiunte o conseguenti alla condanna.... Dall'altra parte si era preveduto il caso che l'interdizione fosse congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale, ma poteva sorgere il dubbio che non fosse preveduto il caso della interdizione o di altra incapacità, quale *effetto* di una condanna. Inoltre, siccome dalla Giunta senatoria fu osservato non essere esatto il dire che la durata della interdizione incominci a decorrere dal giorno in cui « la condanna sia estinta », così, con formula più precisa si è detto: dal giorno in cui la pena sia scontata, o la condanna sia estinta ».

È chiaro che, quando la dichiarazione di cessazione degli effetti penali è sancita *in terminis*, diviene operativa *ipso iure* dal momento che si verifica la condizione cui è connessa.

\*  
\*\*

Si è dubitato, anzi contrastato, che la incapacità elettorale da condanna vada annoverata fra gli effetti penali, volendosi considerarla come regolata esclusivamente da speciali disposizioni di diritto amministrativo (2), e quale una vera e propria sanzione per sè stante, a mo' di altre nelle quali si integra la penalità per la trasgressione ai doveri che dalla corrispondente legge sono imposti.

Al proposito, non è fuor di luogo ricordare che, durante la discussione della legge elettorale politica 22 gennaio 1882 fu manifestato dal senatore Manfredi l'autorevole pensiero che non si dovessero iscrivere esclusioni per effetto di condanne, essendo compito più proprio del codice penale fissare, in ogni specie di reati, quando la condanna dovesse importare la indegnità.

---

(1) L. RAGGI, *Elettorato*, in ORLANDO, *Diritto amministrativo*, vol. 2.º, parte I, pag. 870.

(2) In senso contrario, ma con particolare riguardo all'amnistia, decise la Cassazione. Vedi menzionata sentenza 29 novembre 1905.

E che il senatore Miraglia sostenne che, per le condanne le quali non importavano interdizione dei pubblici uffici, la incapacità elettorale dovesse esistere solo durante la espiazione della pena, e ciò per non turbare, con altre disposizioni, l'armonia del sistema penale.

Concetti, pur condivisi dal relatore Zanardelli, ma sui quali non si insistè per le note condizioni in cui, a quell'epoca, era la legislazione penale del Regno; e perchè fu « riconosciuto che essa era imperfetta, in ciò che tiene alla protezione del diritto politico ».

Onde fu accolto « il sistema del progetto, che nella stessa legge elettorale prefigge quando la *perdita del diritto elettorale debba conseguire alla condanna* ».

« All'incontro, scriveva il relatore Zanardelli, il disegno ministeriale fu modificato in ciò che concerne la privazione del diritto elettorale per effetto di condanne a pene criminali. Secondo la legge vigente, se è affatto eccezionale, limitata, cioè, a brevissimo numero di reati, la incapacità derivante da condanne a pene correzionali, per contro la incapacità derivante da condanne a pena criminali è assoluta e senza eccezione di sorta. La Commissione reputò invece conveniente e giusto di ammettere due eccezioni. La prima (1) concerne i condannati per reati politici. L'altra limitazione introdotta al principio della incapacità dei condannati a pene criminali, limitazione di cui già ci offre l'esempio l'art. 26 legge comunale, riguarda quelli fra i condannati medesimi che abbiano, nei modi stabiliti dalla legge, ottenuta la riabilitazione, la quale credemmo che, per ragione di giustizia ed utilità sociale, debba far cessare la incapacità, sia pei condannati a pene criminali, sia pei condannati a pene correzionali, riguardo ai quali ultimi abbiamo richiamato ed applicato, la disposizione dell'art. 487 codice proc. pen. » (2).

L'art. 26 venne modificato, nella seconda parte, dall'art. 11 legge 30 dicembre 1888, n. 5869, e con una sola aggiunta, in conformità testuale del n. 2 (furto, ecc.), art. 86 legge politica 1882, sicchè le due disposizioni ebbero reciproca influenza fra di loro.

L'inciso terminativo « salvi i casi di riabilitazione a termini di legge » T. U. 1889, fu espresso in quelli 1898 e 1908 « sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la riabilitazione », quale era nel T. U. 1895 legge politica.

Appare da tutto ciò manifesto per quali motivi la legge politica e quella comunale fecero menzione della riabilitazione; e che tal menzione ebbe un valore puramente storico, dopochè nel nuovo codice penale, a differenza dei precedenti, fu compreso l'istituto della riabilitazione, « come mezzo atto ad abolire la interdizione dai *munera publica* sia principale che accessoria, e che rientra fra i rimedi perentori della condanna ».

E come sia non esatto che, per conseguenza soltanto della ripetuta menzione in *quelle disposizioni* venga a cessare la incapacità elettorale.

---

(1) Questa eccezione non fu accolta dalla Camera dei Deputati, e non vi si insistè oltre.

(2) Art. 26 legge comunale 20 marzo 1865. « Non sono nè elettori nè eleggibili..... quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione, i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano, i condannati per furto, frode od attentato ai costumi ».

Quando quella legge andò in applicazione (fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1865) vigeva il Codice di procedura penale 20 novembre 1859, di cui l'art. 826 era: « Le disposizioni contenute nel presente titolo sono ugualmente applicabili al caso che il ricorrente sia stato condannato ad una pena portante per speciale disposizione di legge la esclusione del condannato dall'esercizio dei diritti politici di elettorato e di eleggibilità nei comizi per le amministrazioni comunali ».

Col 1.° gennaio 1866 andò in vigore il codice di procedura penale 26 novembre 1865, art. 817. « Il condannato ad una pena che non sia criminale, e che, per disposizione di legge speciale, porti la esclusione di lui dall'esercizio dei diritti di elettorato e di eleggibilità nei Comizi per le elezioni amministrative o politiche, o porti un'altra incapacità qualunque, potrà essere riabilitato dopo trascorso il termine prescritto dall'articolo 835 », ecc.

Per consimile argomentazione fu osservato in circostanza di recente legge (2 luglio 1908, n. 319. *Lesioni commesse con armi, ecc.*). « Si intende bene poi come tanto in questi casi (nuove esclusioni dal porto d'armi) quanto in quelli di cui all'art. 17 legge di P. sicurezza, l'incapacità che essi dichiarano per condanne sofferte, vien meno, quando si sia ottenuta la riabilitazione ai sensi delle leggi vigenti. Poichè intorno a questo punto dei dubbi furono mossi nelle discussioni parlamentari, si considerò se non fosse opportuno fare una esplicita dichiarazione. Ma tale dichiarazione, appunto perchè superflua, sarebbe stata dannosa, poichè avrebbe indebolito il principio generale che la riabilitazione fa cessare gli effetti della condanna » (1).

Quindi la estinzione dell'effetto penale, che si concreta nella incapacità elettorale, è soggetta alle identiche norme che, dal codice, sono per gli altri prefisse, ed alle quali si è aggiunta quella che è prevista dal surripetuto capoverso (art. 4 legge 26 giugno 1904).

E per l'anzidetta estinzione non fa d'uopo intervenga l'estremo caratteristico dell'amnistia « che si cancelli il fatto medesimo, che è oggetto della condanna ».

Ma è sufficiente che al nuovo istituto si lasci quella portata di benevole efficacia, che intrinsecamente ha, o che, quanto meno, *in dubiis pro libertate respondendum*.

G. PERA  
sottoprefetto.

---

**GIUNTA PROV. AMM. DI NAPOLI. — 1 aprile-27 maggio 1909.**

Pres. ff. MONTANI. -- Est. Avv. BELLOTTI.

Proff. FEDE, DE AMICIS, FERRAIOLI c. OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI.

*La controversia intorno al diritto al posto rivestito nel personale di un'opera di beneficenza è di competenza dell'autorità amministrativa (Giunta Provinciale Amministrativa).*

*Attuata la riforma organica dello Statuto di un ospedale, per la quale si sostituisca, in riguardo dei direttori di sala, il sistema del collocamento a riposo automatico per limite tassativo di età, all'altro della nomina vitalizia, facendosi però nelle disposizioni transitorie del nuovo regolamento espressamente salvi i diritti acquisiti dai sanitari già nominati a vita, bisogna intendere acquisito, in tal caso, il diritto al posto e non al semplice emolumento pecuniario, se questo non sia corrispondente ad un vero stipendio in senso giuridico e ciò per la specialità appunto dell'impiego coverto sostanziantesi esclusivamente in un complesso di diritti tutti indissolubilmente per la loro varia importanza al posto medesimo connessi.*

*Costituisce licenziamento mascherato il concedere il semplice titolo di consulente straordinario fuori pianta e senza emolumento fisso al sanitario già godente il posto effettivo di direttore di sala.*

---

(1) Relazione del Ministro Guardasigilli